

ADEMPIMENTI

Dichiarazione: possibile la consegna telematica

di **Lucia Recchioni**

Con la [risposta all'interpello n. 97 del 06.12.2018](#) l'Agenzia delle entrate ha richiamato la disciplina in materia di **conservazione delle dichiarazioni fiscali**, soffermandosi sugli **adempimenti** cui sono chiamati gli intermediari.

Giova sul punto ricordare che gli **intermediari** devono rilasciare al **contribuente**:

- l'**impegno alla trasmissione, contestualmente** alla ricezione della dichiarazione già compilata o **all'assunzione dell'incarico** per la sua predisposizione;
- la **dichiarazione trasmessa**, nonché la copia della **ricevuta di trasmissione** all'Agenzia delle entrate, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la presentazione telematica.

I **contribuenti**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 9, D.P.R. 322/1998](#), devono quindi **conservare l'originale della dichiarazione**, debitamente **sottoscritta**, nonché i **documenti** rilasciati dal soggetto che ha predisposto la dichiarazione, per tutto il periodo nel corso del quale può essere compiuta attività di accertamento; l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'**esibizione** della dichiarazione e dei suddetti documenti.

I **soggetti incaricati della trasmissione** delle dichiarazioni, invece, durante il periodo in cui può essere compiuta attività di accertamento, sono tenuti a **conservare** soltanto una **copia** delle dichiarazioni trasmesse, anche su **supporti telematici** ([articolo 3, comma 9-bis, D.P.R. 322/1998](#)).

La [risoluzione AdE 298/E/2007](#), richiamata dalla successiva [risoluzione 354/E/2008](#), ha ulteriormente precisato che le **copie conservate** su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono **"anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente"**.

Inoltre, la [circolare AdE 14/E/2013](#), par. 7.2, ha specificato che: *"la **copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati** direttamente su **supporto informatico** ovvero in **modalità telematica** ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l'utilizzo di **credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona**, l'**identificazione certa e preventiva del contribuente**, ferma restando l'osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali"*.

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto

corretto il seguente comportamento prospettato dall'**intermediario** nell'istanza di interpello:

1. invio di una **comunicazione a mezzo Pec** riportante l'**avviso** al contribuente che, entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate, i documenti telematici saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le **istruzioni** per il *download*, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;
2. pubblicazione nell'area riservata del contribuente del **documento telematico trasmesso**, con relativa **ricevuta di presentazione**, entro **30 giorni** dal termine della presentazione all'Agenzia delle entrate. Il contribuente, apponendo la **sottoscrizione**, potrà quindi assolvere gli **obblighi di conservazione** sopra esposti.

